PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI
Commercialisti Associati – Revisori Legali
Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341 / 364022 - Fax 0341 / 287042

Gentile Cliente

Circolare n.5/2018: Il compenso del professionista ausiliario di giustizia.

Nella Circolare n.9/E del 07/05/2018 (par.4.2), emanata per commentare alcune novità in materia di split payment decorrenti dal 1° gennaio 2018, l'Amministrazione Finanziaria ha preso incidentalmente posizione sulla particolare casistica dei compensi fatturati dai professionisti per attività di CTU, cioè di ausiliario di Giustizia, su incarico del Giudice.

In detto paragrafo si sostiene che, poichè la prestazione professionale è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, la fattura debba essere emessa obbligatoriamente nei confronti del Tribunale, quale committente del servizio, mentre il pagamento è a carico solidalmente delle parti e, in particolare, della parte indicata dal giudice nella sentenza.

Viene richiamata una remota circolare n.9 (prot.333987) del 19/02/1982 sul medesimo argomento dove in verità veniva indicata l'alternativa dell'esercizio della rivalsa IVA su ...una delle parti in causa o l'amministrazione della giustizia....

Questa presa di posizione **modifica una prassi diffusa di emettere fattura a carico della parte onerata del compenso.**

Così facendo ci si chiede (e si spera venga chiarito) se con fattura emessa nei confronti del Tribunale (dal 1° luglio non più soggetta a split payment) il soggetto solvente (società, impresa ed ente o altro soggetto IVA) potrà detrarsi l'IVA che viene invece addebitata in fattura al Tribunale. Sulla fattura dovrà essere evidenziato (nella descrizione ?) che la „solutio" avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice. Il Tribunale sarebbe quindi committente del servizio non esecutore del pagamento.

Nulla è invece cambiato per quanto riguarda la ritenuta d'acconto IRPEF in cui il solvente diviene (sempre se società od ente o soggetto economico) sostituto d'imposta per cui dovrà operare la ritenuta fiscale del 20% prevista dall'art.25 del DPR 600/72, versarla nei termini ed effettuare i conseguenti adempimenti (rilascio del CU – inclusione nel mod.770 sostituti d'imposta). Un po' come avviene per il legale distrattario della controparte vittoriosa (vedi circolare 203/E del 06/12/1994).

La nuova interpretazione, per quanto incidentalmente inserita in circolare a commento di altro argomento, appare coerente con i principi della disciplina IVA per i quali il rapporto di fatturazione interviene tra committente del servizio e prestatore, indipendentemente dal soggetto a cui è posto a carico il pagamento della stessa.

Colgo l'occasione per rinnovare i più cordiali saluti.

Lecco, 18 settembre 2018

Dott. Paolo Ripamonti